



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VERIFICA DELLE SCHEDE TRIMESTRALI DI SPESA PRESENTATE DAGLI ENTI GESTORI DELLE ATTIVITÀ COFINAZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITÀ 2011-2012-2013-2014" – A SUPPORTO TECNICO DELL'UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO DEL SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E SVILUPPO LOCALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

- Art. 1 Oggetto dell'appalto.
- Art. 2 Contenuti tecnici delle funzioni appaltate e prodotti richiesti.
- Art. 3 Condizioni di espletamento dell'attività.
- Art. 4 Parametri di costo.
- Art. 5 Norme che regolano il confronto concorrenziale.
- Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 7 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti.
- Art. 8 Durata del contratto.
- Art. 9 Proprietà dei prodotti.
- Art. 10 Riservatezza e trattamento dei dati.
- Art. 11 Pagamenti.
- Art. 12 Validità dell'offerta.
- Art. 13 Responsabilità ed obblighi.
- Art. 14 Spese contrattuali.
- Art. 15 Controversie Giudiziarie.
- Art. 16 Invariabilità dei prezzi.
- Art. 17 Penali.
- Art. 18 Risoluzione del contratto.

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA.

Servizi di "VERIFICA DELLE SCHEDE TRIMESTRALI DI SPESA PRESENTATE DAGLI ENTI GESTORI DELLE ATTIVITÀ COFINAZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO ANNUALITÀ 2011-2012-2013-2014 – a supporto tecnico dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo del Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale della Provincia Autonoma di Trento".

Gli interventi in relazione ai quali la Società appaltatrice eseguirà le attività sono le verifiche delle schede trimestrali di spesa presentate dagli Enti Gestori delle attività formative a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo riguardanti gli interventi affidati in gestione ai sensi del capo II sezione I del Regolamento di cui al DPP n. 18-125/Leg del 9 maggio 2008.

Budget previsto:

L'Amministrazione appaltante per le attività di verifica di 500 schede trimestrali di spesa presentate da Enti Gestori di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, intende mettere a disposizione un budget di Euro 204.000,00 onnicomprensivi (di cui IVA Euro 34.000,00).

L'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sono pari a zero.

ART. 2 CONTENUTI TECNICI DELLE FUNZIONI APPALTATE E PRODOTTI RICHIESTI.

VERIFICA DELLE SCHEDE TRIMESTRALI DI SPESA

Le attività di verifica delle schede trimestrali di spesa presentate dagli Enti gestori di attività Fondo Sociale Europeo relativamente alle Annualità 2011-2012-2013-2014 consistono:

- nel controllo di **500 schede trimestrali** di spesa presentate dai Soggetti Attuatori di azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo - corrispondenti

indicativamente al 5% (in termini sia numerici sia finanziari) delle schede complessivamente presentate – il campione sarà individuato dall'Amministrazione appaltante. Le schede trimestrali di spesa, rese sotto forma di dichiarazioni semplici, relative alle spese sostenute nel periodo di riferimento inerenti ciascun progetto avuto in gestione. Tale controllo da realizzarsi tramite visite in loco, deve essere volto a verificare che le dichiarazioni presentate siano effettivamente supportate da documenti contabili regolarmente quietanziati nel periodo considerato e che le spese sostenute rientrino nei costi ammissibili previsti dalle normative comunitarie, nazionali e provinciali nonché dai documenti programmatori emanati dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo per la Provincia autonoma di Trento;

- nel redigere apposito verbale di verifica sottoscritto dall'Ente titolare del finanziamento a cui si riferisce la scheda trimestrale di spesa oggetto di controllo;
- nel segnalare all'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento qualsiasi irregolarità di rilevasse nel corso della verifica;
- imputare i risultati dei controlli effettuati sul Sistema Informativo dell'Autorità di Gestione secondo le modalità che la stessa Autorità renderà note all'Aggiudicatario.

La Ditta assuntrice dovrà consegnare alla Provincia la seguente documentazione:

- per ogni scheda trimestrale un verbale di verifica sottoscritto dagli esperti incaricati del controllo e dai rappresentanti del Soggetto gestore presenti alla verifica, che dovrà contenere l'importo massimo ammissibile, un dettaglio delle eventuali spese stralciate con la relativa motivazione, nonché l'esito di tutti i singoli controlli elementari eseguiti;
- bi-mestralmente un rapporto sull'attività svolta, con elencazione delle verifiche concluse sulle singole schede trimestrali verificate, questi rapporti costituiscono la base per gli stati d'avanzamento bimestrali di cui al successivo art. 11.

A fronte delle attività appaltate, la Provincia mantiene la piena titolarità e responsabilità per le seguenti attività:

- a. ricevimento da parte dei Soggetti gestori delle schede trimestrali di spesa;
- b. estrazione del campione delle schede trimestrali di spesa da verificare;

- c. coordinamento dell'organizzazione delle verifiche presso le sedi dei Soggetti Attuatori di azioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo estratti per la verifica delle schede trimestrali di spesa presentate;
- c. approvazione delle verifiche;
- d. gestione del contenzioso sulle verifiche;
- e. front office di consulenza.

La Ditta aggiudicatrice dovrà far riferimento alla Struttura competente in materia di Fondo Sociale Europeo per ogni problema interpretativo delle norme vigenti. Qualora si verificassero casi di mancanza di documentazione di costi, la stessa dovrà acquisire direttamente, entro 20 giorni dalla data di comunicazione all'Organismo gestore, la documentazione di spesa da parte dello stesso. Nel caso in cui risultino inammissibili costi specifici, dovrà inoltre acquisire le controdeduzioni da parte dell'Organismo medesimo.

Inoltre il soggetto affidatario nello svolgimento del servizio dovrà tener conto:

- della possibilità di variazione delle attività in relazione all'emergere di situazioni problematiche o condizioni per le quali, in accordo con il committente, si rilevi una priorità rispetto a quelle previste;
- dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovessero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art.29 della L.P.23/90.

L'espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell'aggiudicatario con i referenti della Provincia autonoma di Trento responsabili dell'attuazione e rendicontazione delle attività formative a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ.

Le verifiche presso le sedi dei Soggetti gestori debbono essere svolte con la presenza di almeno 2 (due) incaricati della Ditta assuntrice.

L'attività oggetto di gara deve essere svolta da team composti di esperti di contabilità sia pubblica che privata, senior e junior, con adeguato titolo di studio ed esperienza professionale in campo economico e finanziario, conoscenza

dello specifico settore della formazione professionale, e coadiuvati, se necessario, da esperti finanziari e fiscali.

Nella proposta progettuale presentata, l'Offerente, **a pena di esclusione**, dovrà indicare la composizione del gruppo di lavoro messo a disposizione e le relative competenze professionali.

Per ogni risorsa facente parte del gruppo di lavoro dovrà essere fornito un breve curriculum vitae sottoscritto in originale dall'interessato, **i curricula non sottoscritti in originale non saranno tenuti in considerazione**.

La fotocopiatura delle schede trimestrali da verificare, conservate presso l'Ufficio Fondo Sociale Europeo, sono a carico del soggetto aggiudicatario, il materiale originale non potrà essere spostato dalla sede dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento.

Le verifiche delle schede trimestrali di spesa presso i Soggetti gestori debbono essere messe in atto entro 15 (quindici) giorni dalla messa a disposizione della documentazione da parte del Servizio provinciale competente (sono esclusi dal conteggio i giorni di mora per l'acquisizione di documentazione mancante o pareri richiesti alle competenti strutture provinciali).

In caso di concentrazione in un ristretto arco temporale dell'arrivo di documenti riguardanti un numero di verifiche tali da rendere impossibile, con l'organizzazione ordinaria messa in campo dalla Ditta assuntrice, far fronte alle verifiche nei tempi di cui sopra, dovrà essere concordato con il Servizio provinciale competente un calendario di verifiche delle schede trimestrali di spesa che consenta comunque la conclusione dell'attività entro il 31 dicembre 2014.

Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini, calendari e modalità operative concordati di volta in volta, e per iscritto, con gli uffici provinciali competenti nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente art.2.

L'impresa appaltatrice deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto di appalto.

Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio della Provincia Autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.

ART. 4 PARAMETRI DI COSTO.

I costi vanno commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali.

ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONFRONTO CONCORRENZIALE.

L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla Legge Provinciale 23/90 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m.i.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato d'appalto;
 - il bando e l'invito;
 - l'offerta della Ditta assuntrice corredata di tutta la documentazione indicata negli atti di gara.
-

ART. 7 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI.

La Ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato-programma ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori e che abbiano comunque applicabilità con il servizio di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico della Ditta assuntrice quindi comprese nel prezzo dell'appalto, come risulta dall'offerta della Ditta aggiudicatrice.

Inoltre, la Società assuntrice, nell'espletamento del servizio si impegna a servirsi di personale esperto e qualificato. La società appaltante dovrà

rispettare i minimi del C.C.N.L. di categoria (dipendenti studi professionali - CONSILP) per il personale impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO.

Il Servizio verrà affidato con decorrenza dalla stipula del contratto e la durata della prestazione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014.

ART. 9 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.

Tutti i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

ART. 10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati. La Ditta aggiudicatrice dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.

ART. 11 PAGAMENTI.

I pagamenti saranno effettuati, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, come segue:

- una o più quote per un importo che copra il 85% del costo complessivo dell'affidamento, sulla base di stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte;
- il saldo del 15% al termine delle attività previste sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo

effettivamente utilizzate.

L'importo del contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.

ART. 12 VALIDITÀ DELL'OFFERTA.

L'offerta è valida per almeno 120 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta della presente gara.

ART. 13 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI.

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si trovi a verificare schede trimestrali di spesa di attività finanziate attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dei Programmi Operativi della Provincia Autonoma di Trento Annualità 2000-2006 e Annualità 2007-2013, realizzati da propri clienti ovvero anche in partenariato, da soggetti appartenenti a network nazionali o internazionale del soggetto aggiudicatario, ancorché si tratti di soggetti giuridicamente e finanziariamente distinti dall'Aggiudicatario, si impegna a segnalarlo immediatamente all'Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento. La verifica e la certificazione di tali documenti non potrà essere effettuata dall'aggiudicatario.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI.

Le eventuali spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 15 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

ART. 16 INVARIABILITÀ DEI PREZZI.

L'offerta presentata, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettata dalla ditta appaltatrice, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.

ART. 17 PENALI.

Il mancato rispetto dei tempi concordati con l'Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle singole attività comporta il pagamento di una penale di importo corrispondente al 10% dell'ammontare totale per ogni prodotto e/o servizio non fornito nei tempi e nei modi richiesti.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ex art. 1453 C.C. e ai sensi dell'art. 27 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i., nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che l'Impresa non esegua i servizi conformemente a quanto contenuto negli artt. del presente Capitolato e in difformità da quanto stabilito nel Bando di Gara e nell'Avviso, e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della relativa penale, per più di due volte;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- c) accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso del soggetto appaltatore riguardante la Provincia Autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto qualora l'Aggiudicatario non ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 3 *"Tracciabilità dei flussi finanziari"* della Legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile in materia.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.
